



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

Settore Assetto del Territorio - Servizio Ambiente e Qualità Urbana

Via Mannozi, 11- 52027 S. Giovanni Valdarno (AR) - TEL. 055/9126201 Fax 055/9123376 [e-mail: agusgy@val.it](mailto:agusgy@val.it)

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**Servizio Ambiente & Qualità Urbana**

# INDICE

<b>COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO</b> .....	<b>1</b>
<b>TITOLO I - GENERALITÀ</b> .....	<b>4</b>
<b>Capo I - Principi Generali</b> .....	<b>4</b>
art. 1 Oggetto del Regolamento .....	4
art. 2 Modificazioni e integrazioni.....	5
art. 3 Definizioni.....	5
art. 4 Classificazione rifiuti.....	7
art. 5 Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento .....	8
art. 6 Condizioni generali per l'esercizio del servizio .....	8
art. 7 Informazione all'utenza.....	8
art. 8 Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia .....	9
art. 9 Area di espletamento del servizio .....	9
art. 10 Aree escluse dal servizio .....	9
<b>Capo II - Assimilazione dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani</b> .....	<b>9</b>
art. 11 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	9
art. 12 Esclusioni .....	10
art. 13 Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio .....	10
art. 14 Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio .....	12
art. 15 Procedure di accertamento.....	13
<b>TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	<b>14</b>
<b>Capo I – Principi generali</b> .....	<b>14</b>
art. 16 Generalità .....	14
art. 17 Modalità di erogazione del servizio .....	14
art. 18 Divieti.....	15
art. 19 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti.....	15
<b>Capo II - Raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati</b> .....	<b>16</b>
art. 20 Sistemi di raccolta .....	16
art. 21 Isole, Stazioni e Piattaforme ecologiche .....	17
art. 22 Raccolte differenziate .....	17
art. 23 Imballaggi .....	17
art. 24. Raccolta frazione organica.....	18
art. 25 Raccolta rifiuti urbani ingombranti.....	18
art. 26 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi.....	19
<b>Capo III – Raccolta rifiuti urbani esterni</b> .....	<b>20</b>
art. 27 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	20
art. 28 Spazzamento, raccolta e trattamento.....	20
art. 29 Installazione e uso dei cestini portarifiuti.....	20
art. 30 Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi .....	20
art. 31 Raccolta rifiuti cimiteriali.....	21
art. 32 Pulizia dei contenitori .....	22
art. 33 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni .....	22
art. 34 Pulizia dei fabbricati delle aree scoperte private e luoghi di uso comune .....	22
art. 35 Terreni non edificati.....	22
art. 36 Aree occupate da esercizi pubblici .....	22
art. 37 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	23

art. 38 Aree pubbliche occupate da cantieri.....	23
art. 39 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti .....	23
art. 40 Manifestazioni pubbliche .....	24
art. 41 Aree occupate dai mercati.....	24
art. 42 Rifiuti abbandonati.....	24
art. 43 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	24
<b>Capo IV - Rifiuti speciali .....</b>	<b>25</b>
art. 44 Convenzioni per lo raccolta di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico .....	25
art. 45 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie.....	25
Art. 46 Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto.....	25
Art. 47 Raccolta di liquami e fanghi biologici .....	26
Art. 48 Spurgo caditoie e pozzetti stradali .....	26
<b>TITOLO III - DIVIETI E SANZIONI .....</b>	<b>26</b>
art. 49 Divieti generali .....	26
art. 50 Sanzioni .....	27
<b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>27</b>
art. 51 Proprietà dei rifiuti.....	27
art. 52 Entrata in vigore.....	27
<b>Allegato n. 1 .....</b>	<b>28</b>

# TITOLO I - GENERALITÀ

## Capo I - Principi Generali

### art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 21 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani non pericolosi, come definiti all'art. 4;
- b) dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.

Tale attività, qualificata privativa comunale dal D.lgs predetto, in quanto di pubblico interesse è gestita in conformità alle modalità organizzative dell'art. 113 del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, di seguito riportate:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

Compete al Comune la gestione, in regime di privativa nelle forme di legge, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani di cui all'art. 4, punto 1;
- rifiuti urbani dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'art. 11 e seguenti.

Nel caso in cui l'affidamento del servizio avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica costituita da appalto sarà rimandato ad un Capitolato d'oneri la regolamentazione del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei RSU e degli assimilati; così come potranno essere regolamentati in tale contesto lo svolgimento di eventuali servizi accessori quali la raccolta differenziata e/o la realizzazione di Centri di raccolta comunale.

Il presente regolamento disciplina altresì i criteri generali per l'istituzione e lo svolgimento dei servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa, su base convenzionale fra l'utenza privata ed il soggetto che espleta il servizio.

Sempre nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 22/97, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 22/97;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.lgs n. 22/97;
- g) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani.

## art. 2 Modificazioni e integrazioni

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

## art. 3 Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme valgono le definizioni di cui all'art. 6 del D.lgs n. 22/97 nonché le seguenti definizioni regolamentari:

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.lgs n. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

**Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica che li detiene;

**Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

**Conferimento:** le operazioni e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

**Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

**Trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

**Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.lgs n. 22/97;

**Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.lgs n. 22/97;

**Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

**Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.lgs n. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.lgs n. 22/97;

**Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi all'anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi nell'anno;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

**Bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto dell'area;

**Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

**Combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

**Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

**Cernita:** operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

**Trattamento intermedio:** operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

**Isola ecologica:** aree attrezzate con appositi contenitori distribuite sul territorio e destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni;

**Stazioni ecologiche attrezzate:** punto di conferimento custodito e sorvegliato sia per i privati cittadini che per le attività produttive, dove è possibile il semplice conferimento, senza alcun tipo di trattamento, anche dei rifiuti verdi, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi;

**Piattaforme ecologiche:** punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari;

**Frazione organica:** i rifiuti biodegradabili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati, soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica come alimenti, rifiuti dei giardini ecc.;

**Frazione secca:** i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

**Spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e di altri corsi d'acqua.

**Trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

**Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

**Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);

**Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenete più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);

**imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);

**Coefficienti per la produttività specifica:** valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la su-

perficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti. I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU.

#### **art. 4 Classificazione rifiuti**

Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

##### **1. Sono rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici non ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti domestici ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (c.d. rifiuti ingombranti interni), costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti d'arredamento, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile conferimento al servizio per rifiuti domestici non ingombranti;
- c) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.lgs n. 22/97 e compresi i rifiuti sanitari assimilati di cui al D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003;
- d) i rifiuti urbani pericolosi, provenienti da uso domestico costituiti da vernici, inchiostri vari, solventi, prodotti fotochimica, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

*Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovute a modifiche normative regionali e nazionali.*

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti urbani esterni, costituiti da rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua. Si dividono a sua volta in:
  - prodotti da cicli naturali;
  - prodotti da attività umana;
- g) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) e comunque conformi a quanto previsto nel D.P.R. n. 254/2003 e relativi regolamenti comunali.

##### **2. Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti

##### **Sono rifiuti urbani pericolosi:**

tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato A del D.lgs n. 22/97 e contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- a) batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);

- b) prodotti farmaceutici/medicinali;
- c) prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- d) siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- e) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f) accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.

#### **art. 5 Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 ottobre 1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati tal quale come prodotto;
- h) alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

#### **art. 6 Condizioni generali per l'esercizio del servizio**

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune d'intesa con il soggetto esecutore del servizio promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

#### **art. 7 Informazione all'utenza**

Dovranno essere promosse a cura del Comune, campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.



## **art. 8 Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia**

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49 comma 10 del D.lgs n. 22/97 possono essere previste modifiche al servizio finalizzate ad effettuare promozioni ed agevolazioni per le utenze domestiche e produttive, particolarmente attive nella raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni.

## **art. 9 Area di espletamento del servizio**

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio:

- a) gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello podereale o vicinale d'accesso;
- b) le strade senza uscita per le quali sia difficile accesso e manovra agli automezzi di raccolta.

## **art. 10 Aree escluse dal servizio**

Nelle aree non ricomprese nell'ambito di attuazione del servizio non operano le disposizioni del presente regolamento relative allo espletamento tecnico del servizio.

Pertanto sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, ambientale, del territorio incluse nel presente regolamento.

## **Capo II - Assimilazione dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

### **art. 11 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agro-industriali;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;

avviene ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera b) del D.lgs 22/97 e per quanto attiene ai rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n. 254/2003. L'assimilazione verrà pertanto stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art. 18, comma 2 lettera d) del citato Decreto Legislativo.

Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D.Lgs. 22/97, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa,

sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 7 punto 3, lett. a) c), d), e), f), h) del D.Lgs. 22/97, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con esclusione degli imballaggi terziari.

Ai locali di cui al primo comma, in considerazione dei sopra citati criteri di assimilabilità, viene applicata la tassa, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge.

### **art. 12 Esclusioni**

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 4 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi definite così in base alla nuova disciplina giuridica di cui al D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti".

Inoltre vengono esclusi dal servizio in privativa i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio stesso, quali ad esempio:

1. materiali non aventi consistenza solida;
2. materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
3. prodotti fortemente maleodoranti;
4. prodotti eccessivamente polverulenti.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio, quali ad esempio:

- macchinari e strumenti di lavoro utilizzati all'interno dei processi produttivi;
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili (ad eccezione di quelli di pura provenienza domestica).

### **art. 13 Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio**

L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui all'articolo 11, è disposta dal Comune qualora soddisfatti i seguenti principi e criteri direttivi:

- i rifiuti assimilati devono, se le caratteristiche del materiale lo permettono, essere raccolti in maniera differenziata, o comunque avviati ad operazione di reimpiego e riciclaggio, o ad altre forme di recupero per ottenere materia prima, ovvero a forme di utilizzazione come combustibile o altro mezzo per produrre energia, secondo l'ordine di priorità stabilito all'articolo 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- deve essere assicurata l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- deve essere assicurata l'adeguatezza tecnico-organizzativa del servizio stesso;
- deve essere assicurata la coerenza con la programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale o del bacino di utenza precostituito di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- deve essere verificata l'effettiva capacità di gestione a livello dell'ambito territoriale ottimale o del bacino di utenza precostituito in coerenza con la pianificazione regionale e provinciale.

Nella tabella seguente si riportano i codici CER che fissano i criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi.

CER	Descrizione
<b>0201</b>	<b>SCARTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE</b>
020103	scarti di tessuti vegetali
020104	rifiuti di plastica ( esclusi imballaggi )
020110	rifiuti metallici

CER	Descrizione
<b>0206</b>	<b>RIFIUTI DELLA PASTA E DELLA PANIFICAZIONE</b>
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<b>0301</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI</b>
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
<b>0303</b>	<b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DI POLPA, CARTA E CARTONE</b>
030301	scarti di corteccia e legno
<b>0401</b>	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE</b>
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
<b>0402</b>	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>
040221	rifiuti da fibre tessile grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
<b>0901</b>	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>
090110	Macchine fotografiche usa e getta senza batterie
<b>1011</b>	<b>RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO</b>
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
<b>1201</b>	<b>RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FOGNATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)</b>
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
<b>1501</b>	<b>IMBALLAGGI</b>
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi in metallo
150105	imballaggi in materiale compositi
150106	imballaggi in materiale misto
150109	imballaggi in materiale tessile
<b>1502</b>	<b>ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI</b>
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
<b>1601</b>	<b>VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI A DIVERSI MODI DI TRASPORTO (COMPRESSE LE MACCHINE MOBILI NON STRADALI) E RIFIUTI PRODOTTI DALLO SMANTELLAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E DALLA MANUTENZIONE DI VEICOLI</b>
160103	pneumatici fuori uso
160119	Plastica
160120	Vetro
<b>1602</b>	<b>SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE</b>
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
<b>1702</b>	<b>LEGNO, VETRO E PLASTICA</b>
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
<b>1709</b>	<b>ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</b>
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03, limitatamente a quanto previsto all'art. 45
<b>1801</b>	<b>RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI UOMINI</b>
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
<b>1802</b>	<b>RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI</b>

CER	Descrizione
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
<b>1912</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI (AD ESEMPIO SELEZIONE, TRITURAZIONE, COMPATTAZIONE, RIDUZIONE IN PELLETTI) NON SPECIFICATI ALTRIMENTI</b>
191201	carta e cartone
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	Vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208	prodotti tessili
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Viste l'assenza di criteri nazionali e la difficoltà di rapportare alcuni CER (Codici Europei Rifiuti) a tipologie merceologiche definite, la tabella può richiedere interpretazioni e aggiornamenti per casi specifici particolari.

E' altresì sottinteso che le tipologie elencate in tabella possono essere assimilate solo in assenza di contaminanti e se non creano pericolo di salute per l'uomo e per l'ambiente.

Per completezza si precisa che della tabella fanno parte tutti i codici della famiglia dei 20, la cui definizione è "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni), inclusi i rifiuti della raccolta differenziata".

#### **art. 14 Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio**

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 11, consistono nel verificare che i rifiuti prodotti dalla singola attività, risultino non superiori al coefficiente di produttività specifica, moltiplicato per la superficie a ruolo della medesima attività. Nel caso in cui la produzione superi tale quantità, risulta assimilato il rifiuto fino al valore di produttività (quantità annua: mq x Kd) e si esclude dalla privativa la quantità eccedente. Il dato di tale produttività preso a riferimento è il valore di Kd massimo riportato alla tabella 4.a. dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99, che regola il sistema tariffario.

Se ne riportano i valori riferiti sia alla produzione annua che giornaliera.

<b>COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kd</b>			
<i>Cat</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Kg/mq/anno</i>	<i>gr/mq/giorno</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,65	15,5
2	Cinematografi e teatri	4,25	11,6
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,8	13,2
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45	20,4
5	Stabilimenti balneari	6,18	16,9
6	Esposizioni, autosaloni	5,12	14,0
7	Alberghi con ristorante	14,67	40,2
8	Alberghi senza ristorante	10,98	30,1
9	Case di cura e riposo	13,55	37,1
10	Ospedali	15,67	42,9
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,55	37,1
12	Banche e istituti di credito	7,89	21,6
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,26	30,8
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,21	36,2

15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,9	21,6
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,63	40,1
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,32	28,3
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,1	24,9
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58	31,7
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,2	22,5
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,1	22,2
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,55	248,1
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,8	109,0
24	Bar, caffè, pasticceria	64,77	177,5
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,55	59,0
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,5	58,9
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,96	271,1
28	Ipermercati di generi misti	18,2	49,9
29	Banchi di mercato generi alimentari	60,5	165,8
30	Discoteche, night club	16,83	46,1

I rifiuti vegetali derivanti da sfalcio e potatura di giardini e rientranti nella categoria dei rifiuti urbani sono da considerarsi speciali non assimilabili se provenienti da attività economiche inerenti la gestione del verde e prodotti in quantità superiori alle 5 tonnellate/anno.

Sono comunque da ritenersi urbani i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico effettuata dal Comune in parchi, viali, giardini, cimiteri, con esclusione delle manutenzioni indotte da eventi climatici disastrosi (forte vento, inondazioni, ecc..), che non devono essere finanziate dalla tassa dei rifiuti solidi urbani.

Nei casi in cui qualità e quantità del rifiuto speciale assimilabile prodotto rientrino nei limiti regolamentari, ma le esigenze particolari del produttore del rifiuto non consentano di poter usufruire per il conferimento, del normale circuito di raccolta, sono compresi nella tassa o tariffa dei rifiuti urbani solo gli oneri di smaltimento del rifiuto, mentre gli oneri di raccolta e trasporto sono a carico del produttore, anche tramite convenzione specifica con l'esecutore del servizio pubblico.

#### **art. 15 Procedure di accertamento**

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa peraltro riscontro il beneficio delle agevolazioni delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'applicazione della tassa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani.

L'accertamento, che sarà effettuato da parte del Comune sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa RSU alle relative superfici di formazione, può avvenire:

- A) con procedimento d'ufficio, esperibile dal Comune, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
2. specificazione dell'attività svolta;
3. tipologia del rifiuto prodotto;
4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
5. dati relativi al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
7. superfici aziendali complessive;
8. numero di addetti complessivi.

Per i rifiuti residuati da lavorazioni, o comunque derivanti da locali di lavorazione, di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti 1., 2., 3., 6., 7., con fini statistici conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, al Comune.

Resta inteso che le norme del presente capitolo troveranno applicazione fino alla approvazione della deliberazione consiliare in funzione regolamentare di applicazione delle norme statali di attuazione dell'art. 18 del D.lgs. n. 22/97 e che dovrà essere adottata entro 90 giorni dalla pubblicazione delle norme statali predette ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g) del citato D.lgs 22/97.

## **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Capo I – Principi generali**

#### **art. 16 Generalità**

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati per lo smaltimento devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, in modo da privilegiare le raccolte differenziate e con modalità tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto. È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Il Comune, in ordine a particolari motivate esigenze, potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

#### **art. 17 Modalità di erogazione del servizio**

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici consiste nel:

- A) determinare le più idonee caratteristiche del servizio di raccolta integrata di rifiuti indifferenziati e differenziati non ingombranti e in particolare:
- assicurare, per le raccolte per le quali vengono utilizzati contenitori stradali, ubicazione opportuna in relazione alla struttura urbanistica del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
  - assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica, e assicurare l'igienicità del servizio porta a porta rispettando i tempi stabiliti di raccolta;

- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

B) provvedere a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi.

### **art. 18 Divieti**

È fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati agli urbani;
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;
- rifiuti urbani pericolosi (solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, oli e grassi contenenti sostanze pericolose, vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose, medicinali citotossici e citostatici; batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio, apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli imballaggi che contengono residui pericolosi, legno contenente sostanze pericolose);
- rifiuti urbani ingombranti (precisati al comma successivo);
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano state istituite.

È fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

#### **1. beni durevoli:**

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer, stampanti e scanner;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- fotocopiatrici;
- impianti stereo e casse di amplificazione;
- mobili ed altri elettrodomestici.

#### **2. Altri rifiuti:**

- toner esausto di fotocopiatrici;
- cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;
- pile anche ricaricabili;
- terra e roccia;
- fanghi delle fosse settiche;
- Verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato.

Sono esclusi gli scarti provenienti da pratiche agricole e forestali.

### **art. 19 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti**

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Comune, anche per il tramite dell'appaltatore se del caso.

## Capo II - Raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

### art. 20 Sistemi di raccolta

Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, possono essere utilizzati contenitori o sacchi da prelevarsi con sistema porta a porta.

#### Sistema a contenitori

In caso di sistema a contenitori, questi saranno collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Gli stessi saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio, nonché all'osservanza di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di viabilità, sicurezza ed ordine pubblico.

Sono altresì ammessi contenitori in area privata, nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, per le quali sia disagiata l'immissione di rifiuti in contenitori collocati in sede stradale, fermo restando che in tale ipotesi dovrà essere regolamentato il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree di ubicazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque creare intralcio o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

In caso di interventi di risistemazione viaria che non consentano, anche temporaneamente, il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il soggetto attuatore di tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Comune e concordare soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive, nel caso in cui sia stata predisposta dall'autorità comunale un sistema di raccolta separata, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.

#### Sistema porta a porta

Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta verranno fissati con ordinanza sindacale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 6 del presente Regolamento e al fine di minimizzare i tempi di deposito del rifiuto; potrà essere fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, prescritto dal Comune.

I rifiuti dovranno essere contenuti in sacchetti di provata resistenza, accuratamente chiusi e deposti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare, comunque, ogni intralcio al transito veicolare e pedonale.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. L'esposizione dei sacchi in orari diversi è configurabile e sanzionabile come abbandono degli stessi ex art. 14 del D.lgs 22/97, ovvero sanzionata ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento se da utenza domestica.

La frequenza di raccolta potrà variare a seconda della ubicazione, dell'andamento stagionale e della tipologia di rifiuto da raccogliere e comunque con periodicità minimo settimanale.

È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private a libero accesso di particolare estensione potrà essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Soggetto esecutore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabi-



lità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Sarà preciso obbligo di chi effettua il pubblico servizio evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, garantire la pulizia della zona circostante. In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

### **art. 21 Isole, Stazioni e Piattaforme ecologiche**

In aggiunta al normale sistema di raccolta con contenitori o porta a porta, potranno essere attivate a seconda delle esigenze cittadine Isole, Stazioni e Piattaforme ecologiche comunali, atte a ricevere le seguenti tipologie di rifiuto:

1. rifiuti ingombranti e beni durevoli;
2. rifiuti provenienti da giardini ed aree coltivate di insediamenti abitativi ed analoghi;
3. altri rifiuti per cui può essere attivata la raccolta differenziata.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso della piattaforma ecologica.

Quando l'Isola, Stazione o Piattaforma ecologica è chiusa e/o non presidiata è vietato:

- l'accesso all'interno delle stesse;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse.

### **art. 22 Raccolte differenziate**

Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22. Fermo restando l'obbligo di ottemperare alle disposizioni legislative regionali in materia, la raccolta differenziata potrà essere attivata in merito a:

- rifiuti da imballaggi (vedi art 23);
- frazione organica (vedi art 24);
- rifiuti urbani particolari;
- sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.;
- multimateriale della frazione secca (carta, contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e materiali utili ai fini del recupero energetico);
- raccolte differenziate di rifiuti ingombranti.

L'attivazione del servizio potrà avvenire tramite:

- Apposito contenitore/campana per la raccolta differenziata corrispondente alla frazione merceologica;
- Sistema porta a porta;
- Isola, Stazioni e Piattaforme ecologiche.

Il Comune provvederà, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modalità di attivazione e di svolgimento dei servizi indicati al punto precedente.

### **art. 23 Imballaggi**

In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

#### **Vetro**

tramite contenitori pluriutenza stradale o tramite appositi contenitori posizionati presso le piazzole comunali o le piattaforme consortili.

#### **Carta e cartone**

per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale; in altri casi tramite appositi contenitori posizionati presso le piazzole comunali o le piattaforme consortili o tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone, ecc.).

#### **Plastica**

per quanto riguarda gli imballaggi: tramite i contenitori pluriutenza a livello stradale o tramite appositi contenitori posizionati presso le piazzole comunali o le piattaforme consortili purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale degli Imballaggi o chi per esso;

per quanto riguarda gli altri rifiuti di plastica: tramite apposito servizio se istituito.

#### **Metallo**

per quanto riguarda i contenitori vuoti per alluminio e/o acciaio tramite contenitori pluriutenza a livello stradale o tramite appositi contenitori posizionati presso le piazzole comunali o le piattaforme consortili purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale degli Imballaggi o chi per esso.

#### **Legno**

tramite il servizio di raccolta egli ingombranti e tramite conferimento diretto presso le piattaforme consortili.

#### **Altri**

tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso.

### **art. 24. Raccolta frazione organica**

Nel caso in cui il Servizio pubblico desideri attivare un servizio di raccolta della frazione organica, questa potrà essere organizzata tramite:

- un sistema di raccolta porta a porta;
- il conferimento presso apposito contenitore;
- il conferimento presso Isola/Stazione/Piattaforma ecologica.

La raccolta del rifiuto organico potrà essere istituito anche presso tutte le utenze non domestiche che producono questa frazione quali:

- alberghi dotati di ristorante e non;
- ristoranti, pizzerie e paninoteche;
- bar;
- mense scolastiche e aziendali;
- cucine di ospedali e cliniche;
- mercati coperti e scoperti;
- negozi ortofrutticoli e alimentari in genere;
- panifici;
- fiorai;
- supermercati e ipermercati;
- altre di ditte che producono prodotti alimentari.

Presso tali utenze la raccolta sarà realizzata prevedendo ove possibile il conferimento congiunto con le utenze domestiche.

Solo eccezionalmente, presso alcune grandi utenze quali supermercati e ipermercati, il soggetto abilitato allo svolgimento di tale servizio potrà valutare l'opportunità di provvedere con cassoni scarrabili di grande dimensione. Nelle aree periferiche potranno essere predisposte modalità alternative favorendo in particolare l'autocompostaggio o il compostaggio di piccole comunità.

La frequenza di raccolta potrà variare in funzione della struttura abitativa e delle condizioni climatiche. Mediamente non potrà essere inferiore a 1 volta a settimana.

### **art. 25 Raccolta rifiuti urbani ingombranti**

È proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani differenziati o in prossimità degli stessi.

Tali tipologie risultano:

**Beni durevoli:**

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer, stampanti e scanner;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- fotocopiatrici;
- impianti stereo e casse di amplificazione;
- mobili ed altri elettrodomestici.

**Altri rifiuti:**

- verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato;
- accumulatori al piombo;
- imballi di cartone, plastica, vetro e metalli di grosse dimensioni;
- rottame ferroso (mobilia varia e corredi di arredamento)

I beni ingombranti e durevoli, indicati al punto precedente, possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso le isole/stazioni ecologiche attrezzate eventualmente presenti sul territorio comunale o conferiti tramite il servizio a domicilio predisposto dal Comune.

Nel caso della raccolta a domicilio il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Soggetto esecutore del servizio di raccolta. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

### **art. 26 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi**

Per rifiuti urbani pericolosi si intendono tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato A del D.Lgs. 22/97 e contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- prodotti farmaceutici/medicinali;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- siringhe abbandonate sul territorio in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.

#### 1. Raccolta differenziata delle pile esauste

Sono consegnate ai sensi del D.M. n. 194 del 3 luglio 2003 ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.

#### 2. Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso le farmacie ed i locali A.S.L. I contenitori saranno forniti dal Soggetto esecutore del servizio, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento autorizzato.

#### 3. Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici

Dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.

#### 4. Altri rifiuti urbani pericolosi

Verranno conferiti direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni/isole ecologiche attrezzate appositamente allestite;

## Capo III – Raccolta rifiuti urbani esterni

### art. 27 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione relative ai rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:

- spazzamento e lavaggio stradale;
- contenitori portarifiuti;
- aree verdi pubbliche;
- aree cimiteriali.

In tale contesto rientra anche l'attività di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale.

### art. 28 Spazzamento, raccolta e trattamento

La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:

- sulle strade e piazze classificabili comunali
- sulle strade vicinali classificabili di uso pubblico
- sui tratti urbani di strade statali e provinciali (i tratti giuridicamente tali che siano edificati su entrambi i lati);
- sulle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
  - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
  - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
  - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

### art. 29 Installazione e uso dei cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno periodicamente svuotati.

Tali contenitori dovranno essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso.

### art. 30 Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

### **art. 31 Raccolta rifiuti cimiteriali**

L'art. 7 comma 2 lettera f) del D.lgs n. 22/97 classifica urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 7 citato.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 254/2003 si considerano:

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione quelli costituiti da:
- parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
  - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
  - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
  - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003;

I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.M. 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.M. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si considerano:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.M. 254/2003 che possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 254/2003;
- b) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere che saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 22/97.

### **art. 32 Pulizia dei contenitori**

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cassonetti, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto. Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto. Il Soggetto esecutore del servizio assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

### **art. 33 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
2. Le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti abbandonati, l'eliminazione di scarichi abusivi di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

### **art. 34 Pulizia dei fabbricati delle aree scoperte private e luoghi di uso comune**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita l'ARPAT, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

### **art. 35 Terreni non edificati**

I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

### **art. 36 Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico anche temporaneo, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i parcheggi auto a pagamento, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Il servizio di spazzamento non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari.

### **art. 37 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Locale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Soggetto esecutore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

### **art. 38 Aree pubbliche occupate da cantieri**

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto sia quotidianamente che al termine dell'attività a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi genere.

È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

### **art. 39 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti**

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Nel caso contrario, il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con Servizio pubblico alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso, nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti urbani e assimilati a questi potranno essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

#### **art. 40 Manifestazioni pubbliche**

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.

I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

#### **art. 41 Aree occupate dai mercati**

Al termine del mercato i concessionari ed occupanti di posti di vendita all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, dovranno provvedere alla pulizia della piazzola occupata e dell'area circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per conferirli al Servizio Pubblico secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

E' fatto obbligo ai concessionari ed occupanti liberare il posto vendita entro 30 minuti dall'orario di conclusione del mercato stabilito dal provvedimento comunale

#### **art. 42 Rifiuti abbandonati**

Attestato il divieto di abbandono fissato dall'art. 14 del D.lgs 22/97, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti dovranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo citato, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

#### **art. 43 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

Ulteriori limitazioni e forme di controllo per la repressione del fenomeno possono essere disposte dal Comune previa apposita ordinanza sindacale



## Capo IV - Rifiuti speciali

### art. 44 Convenzioni per lo raccolta di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il servizio di raccolta, al Servizio pubblico di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito.

Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente;
- la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/ g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
- la periodicità di consegna prevista e proposta;
- la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
- il sistema o modo di conferimento;
- ogni altra notizia ritenuta utile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- scheda descrittiva del rifiuto;
- certificato CCIAA.

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

### art. 45 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica (fino a 500 Kg/anno per utenza), spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Pertanto è opportuno che a livello di area omogenea vengano conferite in piattaforma o in piazzola le modeste quantità di rifiuto inerte misto, prodotte a livello domestico. In presenza di sufficienti quantitativi i materiali saranno poi trasferiti ai siti in cui siano presenti gli impianti di triturazione e vagliatura per il recupero.

### Art. 46 Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi al Soggetto esecutore del servizio di igiene urbana o ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.

Nel caso in cui il cittadino provveda personalmente alla rimozione e al confezionamento di materiali in fibrocemento (eternit), nel rispetto delle modalità indicate dalla normativa vigente in materia (D.M. 06/09/1994; D.C.R. Toscana 8 aprile 1997, n. 102) e purché si tratti di modiche quantità, il Gestore/i si impegna a provvedere al trasporto e relativo smaltimento con modalità e oneri fissati da apposita convenzione con l'utente, nei termini indicati dal Contratto di Servizi.

In alternativa il cittadino potrà conferire direttamente i manufatti contenenti amianto alla discarica in località "Il Pero", secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta provinciale n.571 del 23 agosto 2004, previa autorizzazione o nulla osta rilasciato dal Comune, secondo le modalità e limitazioni da concertare con la Società di gestione dell'impianto. Modalità per confezionamento e trasporto dei materiali e modulo per richiedere nulla osta sono scaricabili dal sito internet del Comune.

E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria.

#### **Art. 47 Raccolta di liquami e fanghi biologici**

È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri.

L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia e alle condizioni fissate direttamente fra le parti.

#### **Art. 48 Spurgo caditoie e pozzetti stradali**

L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata da Contratto di Servizio separato.

### **TITOLO III - DIVIETI E SANZIONI**

#### **art. 49 Divieti generali**

Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

1. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, ricomprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
2. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale del 17 ottobre 1994 n. 76 sulla disciplina delle attività agrituristiche e successive modificazioni);
3. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
4. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
5. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
6. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
7. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
8. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
9. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;
10. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;

11. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
12. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
13. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
14. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

#### **art. 50 Sanzioni**

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati, ai sensi del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383 e delle ulteriori disposizioni legislative vigenti in materia.

Nella successiva tabella (allegato n. 1), parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Municipale. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della A.S.L. e dell'A.R.P.A.T, salve ulteriori competenze di altri organi previste dalla legge.

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal secondo comma, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo da parte delle autorità competenti.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **art. 51 Proprietà dei rifiuti**

Tutti i materiali conferiti sono di proprietà del Comune. Gli oggetti di valore vengono considerati come "cose trovate".

#### **art. 52 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento abroga il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 506 del 29.11.1988 e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente e diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.lgs n. 22/97 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.

## Allegato n. 1

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		Minima	Massima
Scarico ed abbandono di rifiuti di qualunque natura in area pubblica o privata (artt. 30, 42 e 49 comma 1)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150
	Rifiuti urbani pericolosi	50	300
	Rifiuti speciali non pericolosi	100	600
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.200
Scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private (art. 49 comma 2)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150
	Rifiuti urbani pericolosi	50	300
	Rifiuti speciali non pericolosi	100	600
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.200
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali (artt. 30 e 49 comma 1)	Rifiuti urbani o assimilati	50	300
	Rifiuti urbani o assimilati	100	600
	Rifiuti speciali non pericolosi	100	600
	Rifiuti speciali pericolosi	300	1.800
Conferimento nei cassonetti di rifiuti speciali non assimilati (artt. 18 e 49 comma 8)	Rifiuti pericolosi	150	900
	Rifiuti non pericolosi	200	1.200
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate) (art. 49 comma 14)		25	150
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Soggetto esecutore del servizio (art. 49 comma 3)		25	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal Soggetto esecutore del servizio (artt. 21 e 49 comma 11)	Rifiuti urbani (ingombranti, beni durevoli, etc.)	50	300
	Rifiuti urbani pericolosi	50	300
	Rifiuti speciali non pericolosi	150	900
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.200

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		Minima	Massima
Conferimento nei contenitori predisposti dal Soggetto esecutore del servizio di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati (rifiuti liquidi, materiali accesi o incandescenti) (artt. 18 e 49 commi 12 e 13)	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	50	300
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	300
	Rifiuti speciali pericolosi	150	900
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore (art. 20)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con delezione di animali domestici (artt. 30 e 43)		25	150
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche (art. 36)		25	150
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati (art. 41)		50	300
Contravvenzione agli obblighi imposti a chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci (art. 37)		25	150
Contravvenzione agli obblighi imposti a chi effettua operazioni relative alla costruzione, al rifacimento, alla manutenzione di fabbricati (art. 38)		25	150
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati, delle aree comuni dei fabbricati, delle aree scoperte private e luoghi di uso comune (art. 34)		50	300
Mancato rispetto dei sistemi di raccolta porta a porta eventualmente istituiti (art. 20)		50	300
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico (art. 23)		25	150
Contravvenzioni a chi gestisce in concessioni aree pubbliche per spettacoli viaggianti, circhi e luna park (art. 39)		25	150
Contravvenzioni a chi in qualità di Enti pubblici, Associazioni, Circoli, Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare manifestazioni pubbliche di cui all'art. 37 del presente regolamento (art. 40)		25	150
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale (art. 42)		100	600
Divieto di incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica (art. 49 comma 4)		100	600

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		Minima	Massima
Divieto di smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, introdurre rifiuti all'interno di caditoie stradali o all'interno dei pozzetti (art. 49 comma 6)		100	600